# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

SEZIONE III<sup>a</sup> CIVILE

CAUSA PROMOSSA DA

"ITALFONDIARIO S.P.A." (creditore procedente)

**CONTRO** 

🎤 (debitori esecutati)

(R.G.E. 2135/2009)

Giudice Istruttore Dott. De Sapia

\* \* \*

Integrazione alla Relazione del Consulente del Giudice in risposta al quesito peritale

**CTU** 

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

20122 Milano - Via Freguglia, 10 tel. 02/86.54.26.6 • fax 02/80.54.26.7

www.studiolucasantoro.it • \( info@studiolucasantoro.it \)

### INDICE

1.	Premesse	. 3
2.	Analisi dei Contratti di Affitto	.3
3.	Possibilità di vendita suddivisa in LOTTI	.6
ALLE	GATI COPIE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	8



#### 1. Premesse

Il sottoscritto *LUCA SANTORO*, consulente e perito al Tribunale di Milano al n. *11077* del relativo ruolo, con Studio in Milano Via Freguglia 10, Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ambito della causa iscritta all'R.G. n° 2135/2009, di seguito riporta i CHIARIMENTI richiesti dall'Ill.mo Giudice e, più precisamente, riguardanti:

- 1. Il dettaglio dei contratti di affitto degli immobili oggetto della valutazione;
- 2. La possibilità di una vendita suddivisa "per lotti".

#### 2. Analisi dei Contratti di Affitto

Quanto all'Unità immobiliare a destinazione NEGOZIO – Censita al NCEU del Comune Vanzaghello (Mi) ed identificata al foglio 8 – mappale 442 – sub. 3 – categoria C/1 – classe 6 - piano terra – consistenza mq. 62,00 – Corso Roma – rend. catastale euro 1.479,34, il contratto di affitto ora vigente presenta le seguenti caratteristiche:

Tipo Contratto di Locazione Commerciale

Data di stipula 01 giugno 2009

**Durata** 6 anni (+ 6)

Locatore

Conduttore

Corrispettivo € 9.000,00 annui

Tipologia attività Vendita alimentari etnici

Data registrazione 17 giugno 2009

Sudjo<sub>santoro</sub>

Quanto all'Unità immobiliare a destinazione UFFICIO – Censita al NCEU del Comune di Vanzaghello (Mi) ed identificata al foglio 8 – mappale 442 – sub. 4 – categoria A/10 – classe 1 - piano terra – consistenza 3,5 vani – Corso Roma – rend. catastale euro 876,69, NON esiste alcun contratto di affitto<sup>1</sup>.

Quanto all'Unità immobiliare a destinazione DEPOSITO – Censita al NCEU del Comune di Vanzaghello (Mi) ed identificata al foglio 8 – mappale 442 – sub. 5 – categoria C/2 – classe 4; piano terra – consistenza mq. 323,00 - via Foscolo – rendita catastale euro 650,58, il <u>contratto di affitto ora vigente</u> presenta le seguenti caratteristiche:

Tipo Contratto di Locazione Commerciale

Data di stipula 14 dicembre 2009

**Durata** 6 anni (+ 6)

Locatore

Conduttore

Corrispettivo € 7.800,00 annui

Tipologia attività Formazione Professionale

Data registrazione 23 dicembre 2009

Quanto all'Unità immobiliare a destinazione LABORATORIO – Censita al NCEU del Comune di Vanzaghello (Mi) ed identificata al foglio 8 - mappale 442 – sub. 6 – categoria C/3 – classe 3 - piano terra – consistenza mq. 27,00 ; Via Gorizia – rendita catastale euro 54,38, il contratto di affitto ora vigente presenta le seguenti caratteristiche:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In realtà, nel predetto immobile, risiede un'Attività Commerciale di proprietà dei Sigg. Martinoni; il contratto d'affitto (non prodotto), dovrebbe consistere in una "scrittura privata" NON registrata.

Sudjezantoro

Tipo

Contratto di Locazione Commerciale

Data di stipula

12 luglio 2010

Durata

6 anni (+ 6)

Locatore

Optional desiration of institutions of

Conduttore

Corrispettivo

€ 3.600,00 annui

Tipologia attività

Ufficio

Data registrazione

20 luglio 2010

Quanto all'Unità immobiliare a destinazione BAR – Censita al NCEU del Comune di Vanzaghello (Mi) e così identificata al foglio 8 – mappale 442 – sub. 7 – categoria C/1 – classe 6; piano terra – consistenza mq. 90,00; Via Gorizia – rendita catastale euro 2.147,43, il contratto di affitto ora vigente presenta le seguenti caratteristiche:

Tipo

Contratto di Locazione Commerciale

Data di stipula

01 febbraio 1993<sup>2</sup>

Durata

6 anni (+ 6)

Locatore

Conduttore

Corrispettivo

€ 6.713,94 annui

Tipologia attività

BAR

Data registrazione

febbraio 1993

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contratto tacitamente rinnovato all'originaria scadenza e, tuttora in essere con adeguamento del corrispettivo annuo in base alle clausole contrattuali.



Quanto alle restanti SEI Unità immobiliare a destinazione BOX – Cens ite, rispettivamente al NCEU del Comune di Vanzaghello (Mi) ed identificate al:

- foglio 8 mappale 824 sub. 1 categoria C/6 classe 4 piano interrato consistenza mq. 9,00 via Gorizia rendita catastale euro 23,24;
- foglio 8 mappale 824 sub. 2 categoria C/6 classe 4 piano interrato consistenza mq. 9,00 via Gorizia rendita catastale euro 23,24;
- foglio 8 mappale 824 sub. 3 categoria C/6 classe 4 piano interrato consistenza mq. 7,00 via Gorizia rendita catastale euro 18,08;
- foglio 8 mappale 824 sub. 4 categoria C/6 classe 4 piano interrato consistenza mq. 7,00 via Gorizia rendita catastale euro 18,08;
- foglio 8 mappale 824 sub. 5 categoria C/6 -classe 4 piano interrato consistenza mq. 7,00 via Gorizia rendita catastale euro 18,08;
- foglio 8 mappale 824 sub. 6 categoria C/6 classe 4 piano interrato consistenza mq. 7,00 via Gorizia rendita catastale euro 18,08;
   risultano LIBERE da qualsiasi contratto di locazione.

#### 3. Possibilità di vendita suddivisa in LOTTI

Per le loro caratteristiche, TUTTE le Unità Immobiliari oggetto della valutazione, sono indipendenti tra loro e, quindi, "collocabili" sul mercato in maniera singola.

Pertanto, qualora l'Ill.mo Giudice disponesse la vendita degli Immobili di cui sopra, potrà richiedere la possibilità di suddivisione in LOTTI SINGOLI.





Nel rassegnare il proprio lavoro, il sottoscritto Consulente ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto in piena coscienza professionale e con l'unico scopo di portare la verità a conoscenza di chi di ragione.

Con osservanza.

Milano, 04 marzo 2011

Pagina 7 di 8

SudioJantoro

# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

SEZIONE III<sup>a</sup> CIVILE

CAUSA PROMOSSA DA

"ITALFONDIARIO S.P.A." (creditore procedente)

CONTRO

"(debitori esecutati)

(R.G.E. 2135/2009)

Giudice Istruttore Dott. De Sapia

\* \* \*

ALLEGATI COPIE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

SUB.3 MINIMARKET

## CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE in data 01 Giugno 2009	
con la presente scrittura privata il locatore	
edition cod fise	
office al conductors and conductors	i.,,
via viacon ar.30-20020 Magnago (Milano).	[1]
l'immobile in Via Roma nr 83 in Vanzaghello (M))	


al seguenti patit condizionali.

- 1. La locazione avià durata di \_6 anni + 6 anni \_ con inizio dal 01 Giugno 2009 Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'ari 27.7° comma della legge 392/1978.
- 2. Il prezzo della locazione è stabilito in Enro 9,000,00 (Novembra) annue da pagatsi in nr. 12 rate mensili anticipate di Euro 750,00 cad.
- 3 Ai sensi dell'art 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione vetrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
- 4. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà fai valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute
- 5. I locali si concedono solo per il solo uso di Vendita alimentari ernici con intesa fra le parti, che il locatore concede sai conduttore il permesso di sublocazione con divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli atti 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
- 6. Ai fini di quanto previsto dall'art 27, 8° comma della 1, 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore.
- 7. Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edifizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
- 8. Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione
- 9. Il condutiore dichiara di aver esaminato i locali affinati e all'averti uovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Resumo a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, fuce e sanitari, alle serrature e chiavi, si cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivesimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale.

10 Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o mavvertenzo del portiere

- II. Il conduttore si obbliga ad osservare e a fai osservare dai suca familiari e dipencienti il regolamento interno dello siabile che dichiara di conoscere e di accertare e comunique le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
- 12. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
- 13. Riscaldamento autonomo
- 14. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
- 15. L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patri contenuri in questo contratto piudurrà, ipse jure, la sua risoluzione.
- 16. L'eventuale somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regulate riconsegna dei locali e non potrà essere mai imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito ponà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
- 17. Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contiatto e fe quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilità dalle vigenti leggi
- 18. Le spese condominiali verranno ripartite in base ai miliesimi relativi a questa unità
- 19. Il contatore dell'acqua potabile è uno pertanto verrà suddivisa la spesa trimestralmente o al ricevimento bolletta con quota di nr. 3 persone.
- 20. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili

21. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore





Deconduttore

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di BUSTO ARSIZIO

Regita a Busto A. II 14 CG, SY
al n. 2321 Sena 3





#### CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE in data 14 dicembre 2009 con la presente scrittura privata il locatore

e Charles Mandage cod. fisc. . .

affirta al conduttore

Sedo legale: V.le Europa 93 - 21017 SAMARATE (VA)

sede operativa: Via XX Settembre nr. 6 - 21013 GALLARATE (VA)

l'immobile in Via Foscolo nr. 12 in Vanzaghello (MI)

ai seguenti patti condizionali:

1. La locazione avra durata di 6 anni + 6 anni con inizio dal 14 Dicembre 2009 scadenza 13 Dicembre 2021

Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma della legge 392/1978.

- 2. Il prezzo della locazione è stabilito in Euro \_\_7.800,00 \_\_(settemila ottocento) annue da pagarsi in rate \_\_12 \_\_anticipate di Euro 650 cad. (seicentocinquanta)
- 3. Ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, le parti convengone che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operale implegati.
- 4. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
- 5. I locali si concedono solo per il solo uso di "FORMAZIONE PROFESSIONALE" con intesa fra le parti, che il locatore concede al conduttore il permesso di sublocazione con divieto di mutamiento di destinazione. Ai fini di quanto pre-isto negli arit. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
- 6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, 8° comma della 1.. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore.
- 7. Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
- 8. Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione.
- 9. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averii trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alia scadenza dei contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.
- 10. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e Indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di

terzi anche se resi possibili o facilitati dell'assenza o inavventenza del portiere.

11. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

12. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause

indipendenti dalla sua volontà.

13. Riscaldamento autonomo - nr 2 impianti di condizionamento con pompa di calore

14. Il locatore potrà in quatunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

15. L'inadempienza da parte del conduttore di uno del patti contenuti in questo contratto

produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

16. L'eventuale somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata corne cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere mai imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.

LA Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'impostandi

refistro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

- Le spese condominiali verranno ripartite in base ai millesimi relativi a questa unità dell'acqua potabile è uno pertanto verrà suddivisa la spesa trimestralmente o al ricevimento bolletta con quota di nr. 3 persone.
- 20. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

2/1. La registrazione del contrutto verrà fatta a cura del locatore

Lognituitore Lognituitore

Accettlamo il contratto ed espressamente gli artt. 1, 2, 3, 10, 12, 15, 16, 17,18,19

**Ujocatore** 

I conduttore

Vanzaghello, 14 Dicembre 2009



AGENZIA DELLE ENTHATE
WHICH TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

123 12-08

Pol dalend del Direttina Provinciale de la Vivaria de la Provincia de la Provi

İ

SUBG

### CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE in data 12 Luglio 2010
con la presente scrittura privata il locatore Contra della cod fisc.
e cod, fisc.
uffitta ai conduttore
e C.F. Sede legale: VIA STELVIO 106 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
sede operativa; Via Gorizia 9 - 20020 VANZAGHELLO (MI)
Rarappresentante legale dela Società: significante legale dela significante le
BUSTO ARSIZIO cod. fisc.
l'immobile di Via Gorizia nr. 9 in Vanzaghello (MI) -con i seguenti dati catastali -
foglio 8 mapp. 442 - sub. 6 - comune di Vanzaghello
~~

ai seguenti patti condizionali:

1. La locazione avrà durata di 6 anni + 6 anni con inizio dal 12 Luglio 2010 scadenza 11 luglio 2022

Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7° comma della legge 392/1978.

2. Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 3.600,00 (tremilaseicento) annue da pagarsi in rate 12 anticipate di Euro 300 cad. (trecento)

3. Ai sensi dell'art 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Il conduttere non petrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non perrà far vatere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate seadute.

5. I locali si concedono solo per il solo uso di "UFFICIO" con intesa fra le parti, che il locatore concede al conduttore il permesso di sublocazione con divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per utività che comporta contatti diretti con il pubblico.

6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, 8° comma della L. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso patrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore

7. Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edifizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.

8. Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione,


9. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello siesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivesamento.

10. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e

indiretti che potessero derivargli dai fatto od omissione di alul inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere.

- 11. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
- 12. Il locatore è esonerato da responsabilità in case di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
- 13. Riscaldamento autonomo nr i termoconvettore elettrico
- 14. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
- 15. L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.
- L'eventuale somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata come cartaione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali finn potrà essere mai imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito petrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locacione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
  - 17. Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilità dalle vigenti leggi.
  - 18. Le spese condominiali verranne ripartite in base ai miliesimi relativi a questa unità
  - 19. Il contatore dell'acqua potabile è uno pertanto verrà suddivisa la spesa n'imesuralmente o al ricevimento bolletta con quota di nr. 1 persona.
  - 20. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

21. La registrazione del contrarto verrà fatta a cura del locatore




Vanzaghello, 12 Luglio 2010

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
RIGO, LA BUSTO A. II. 2 PLOTE LOS OSI nº 2 2 3 L. Sene 2

Mar del son det Madan Francesche



SUB. 7 BAR'





Bulla compeleure

## CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO COMMERCIALE

1) Con la presente privata scrittura il Sig. (1)  L. HATO  RESIDENTE A LIANZONHELLO
Capture of the second s
codice fiscale n.
locatore, con residenza/sede sociale in VANSAGHELLA
Via V. Fitzscolo.  alfitta al Sig. (1)
affitta al Sig. (1)
The second secon
codice fiscale n conduttore, che accette
per se, ezodi e aventi causa l'unità immobiliare contituita da la Z. LAM. A. SERULZI.
vani nella casa in VIA GORIZIA - LLANZAGHELLO
Via por anni 6
e mesi el 28,02,1999
2) Il canone di locazione vione ficente in L. Abicocioco propositioni populari e riscaldamento, La Color, 10) per sola pigione, oltre al rimberzo delle epese per prestazioni popularie e riscaldamento.
alone of the state
che si presumono, si coli fini fiscali, in L.  congunglio da calcolurei
da pagaral presso il domicilio del locatoro in / DATE
da pagaral presso il dominilio del locatoro in La Paris egueli rato anticipate di L. 3.250 Gazo de
Le parti convengono che il canone il locazione sia aggiardate annualmente per eventuili.
variazioni di potore di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non posseno . Otto mali
essere superiori al 75 % di quelle, accertate dall'ISTAT, coll'indice del prezzi al consumo
por le famiglie di operat ed impiegati.
) Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un periode di
inni, e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezza di lettera.
accomandate spedite electrone mesi prima della s'adenza della locazione, e salvo
acosso da comunicarsi da parto dei conduttoro, nei termini a modalità provisti dall'art. 2710m. G. M. R. M. M.
. 27-7-78 n. 392.
$\sim$ 1. The second of the seco

entra ent. nº 497 De

(1) Por la passone fisiolie indice o le complete generalité (ecgnome, nume, lunge e date di nesclie) per la Società le complete regione vociste, il numere di fecrizione nel registré del Tribunule e, il neme del legale repprosentante e/o thoiste.

- a) La locazione è ad uso esclusivo di AR ; è vietato al conduttore di mutaze tale uso, di sublocare o dedere tutti o parte dei locali, anche gratuitàmente, senza permesse scritto del locatore, il silanzio o l'acquies scenza del locatore al mutamento dell'uso pattuità, alla cessione o subaffitto, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente vulore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.
- 5) Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto dei presente contratto verra utilizzato per le evolgimente di attività che (2). LONGORTANO contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori; in dichiarazione qui espressa assorbe tutto il contenuto e le conseguenze degli artt. 34 e 35 L. 27-7-78 n. 392.
- 6) Il mancato pagamento, anche parzialo, della pigione entro Zo... giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro due mesi dalla richiosta, come pure la mutata destinazione dell'uso dei logali, produrtanno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.

Ove il locatore non si avvalga della faccità concessagli della predetta clauscola risolutiva, il ritafdato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura superiore del cinque per cento a quello legale.

7) Il conduttore si impegna formalmente di accettare la fornitura del riscaldumento centralizzato alla condizioni posto del locatore, salvo il disposto dell'art. 10, L. 27-7-78, n. 382, ed a rimborsare tutte le spese di esercizio degli impianti.

Sono interamento a carico del conduttore la spese relative al servizio di pullzia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico col conduttore nella misura del 90% (novanta per cento).


- 8) I locali si consegnano in normale statofdi manutenzione, a norma dell'art. 1575 C.C., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dall'inizio della locazione; il localore dichiara che l'immobile è in regola con le vigenti norme urbanistiche ed edillicio.
- 9) E' proibito, al conduttore, senza prevantivo consenso scritto del locatore, di far eseguiro mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, che

<sup>(2). (</sup>compartano - non compartano).

non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato attuaic; di gettare negli apparecchi sanitari, negli acquai, nei lavabi o negli immondezzai materie che ne ostruiscano i tubi; di spaccare legna o carbone in corte, sui ripiani delle scale, sui ballatol o nei locali concessi in locazione; di ingombrare scale, cortili e portici, e usarne altrimenti che per solo passaggio; di collocare cassiorti od altri oggetti di peso eccessivo, di esporre cartelli; insegne o scritte senza il permesso del locatore.

- 16) Il locatore si riserva il diritto di collocare contatori per misurare il consumo dell'acqua e, in tal caso, il conduttore dovrà rimborsare, oltre al prezzo dell'acqua consumata, il costo del noleggio, lettura e manutenzione.
- 11) Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d'acquis, fughe di gas ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locața.
- 12) Le riparazioni tutto di cui agli artt. 1578 e 1609 C.C. sono a carico del conduttore, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà all'inquilino, qualora questi non vi provveda tempestivamente, e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entre 30 giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dai deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dai conduttore.
- 13) Il locatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 C.C.
- 14) Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, egni giorno dalle ore 14 alle 18, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto la pena del risarcimento dei danni, salva la facoltà del locatore, o di chi lo rappresenta, di visitarii in qualunque tempo allo scopo di constatarne il modo d'uso.
- 15) Nessuna azione potra essere intentata dal conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto.
- 16) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuctudini provinciali in materia di locazione.
- 17) Per qualunque contestazione che potesse soffgere nell'esecuzione del presente contratto, Foro competente sarà quello del dominilio del locatore, che

(army do) lonstors



A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo si punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dichiarano di approvaria reiesta fin d'ora ogni reciproca, eccazione.

(Arma-del conductors)

IL LOCALE VIEWE CE WOTE FUNZIONANTE.

TUTE LE SPESE PER RIPAROSIONI DI:
LERRANZINI, INTERNI, ED ESTERNI, RUBIDZITERIE, USTRI.
SANTIANI, PORTE PIOSTRELLE, COLDON, BOILER, CARANNO
ANTIFURTO, SARANNO A CARICO DEL CONDUTORE.

IL LOLDLE VIEWE CEDUTS CORREGATO DI RICCALDAMENTO AUTONOMO FUNCIONANTE A ODE METANO.

SARDI WRA DEL CONDUTIORE EFFETTUARE ALLACCIAMENTI

ENEL WETAND SIP.

PREGO PEZZE GIVET FIGHTIVE